

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 15 CO. 4 C.P.A.

di **Leandro GRAMMATICO** (C.F. GRMLDR86E07D423B) nato ad Erice (Tp) il 7 maggio 1986, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante, dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli (C.F. MCLMBT63P58H743F – fax 091.6256125 – pec mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it) e Mariagrazia Liotta (C.F. LTTMGR84T61A089Y – fax 0916256125 - pec: mariagrazialiotta@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suindicati difensori come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia, dove dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), nella persona dell'attuale rappresentante legale,
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), nella persona dell'attuale rappresentante legale, entrambi domiciliati, *ope legis*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

E NEI CONFRONTI

- di **Bruno LAMICELA**, nato il 18 luglio 1978, il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto all'amministrazione resistente a fini di giustizia, è stato fornito in data successiva a quella della notifica del ricorso introduttivo;
- di **Gaia QUIRINI**, nata il 6 dicembre 1973 il cui indirizzo di residenza, tempestivamente richiesto all'amministrazione resistente a fini di giustizia, è stato fornito in data successiva a quella della notifica del ricorso introduttivo;

PER L'ANNULLAMENTO

**previa adozione del più opportuno provvedimento cautelare,
anche nelle forme dell'ammissione con riserva del ricorrente,
dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo notificato il 7 settembre 2021:**

“a. dell’Avviso m_pi.AOODRSI.REGISTRO.UFFICIALE.U.0013531.08-06- 2021, pubblicato sul sito dell’USR Sicilia in data 8 giugno 2021, avente ad oggetto la pubblicazione degli esiti delle prove scritte con prove suppletive, relative alla classe di concorso “AB56 – Strumento musicale nelle scuole secondarie di I° grado – CHITARRA”, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, e dell’Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Leandro Grammatico, e nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno;

b. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0013729.09-06-2021, pubblicato sul sito dell’USR Sicilia il 9 giugno 2021, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale di merito per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AB56 – Strumento Musicale Chitarra, e della graduatoria allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Leandro Grammatico, e nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno, nonché, ove esistente, del provvedimento con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo e/o è stato escluso dalla procedura e/o è stato destinatario di bocciatura;

c. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0002372.01-02-2021, con il quale l’USR Sicilia ha nominato la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa all’insegnamento AB56 – Strumento Musicale I Grado (Chitarra), nella parte in cui è nominato il prof. Giuseppe Dattolo;

d. delle griglie di valutazione delle prove scritte del ricorrente, codice identificativo 81 acquisite a seguito di istanza di accesso agli atti, nonché delle griglie di valutazione in bianco predisposte ai fini della valutazione delle prove dal Comitato Tecnico Scientifico;

e. ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di approvazione dell’elenco e della graduatoria allegati ai provvedimenti impugnati sub a e b, di estremi e contenuto ignoti;

f. del verbale di scioglimento dell’anonimato del 3 giugno 2021, non conosciuto nella sua consistenza;

g. del provvedimento, di estremi ignoti e mai notificato al ricorrente, con il quale l'Amministrazione resistente lo ha escluso dalle graduatorie di merito per l'immissione in ruolo del concorso per il personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella Regione Sicilia di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, in relazione alla classe di concorso AB56 – Strumento musicale Chitarra;

h. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 (bando di concorso) nella parte in cui, all'art. 13, relativo alla "Prova scritta", ha previsto che "Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

i. di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, pregiudizievole al ricorrente e da questi non conosciuto.”.

e per la condanna, anche in via cautelare

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione degli elaborati del ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso AB56 –Strumento musicale chitarra, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della procedura selettiva.

In via preliminare rispetto ad ogni considerazione, sia in fatto che in diritto, va detto che - fatta salva l'eventuale notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti collocati utilmente in graduatoria e che codesto Tribunale potrebbe volere disporre - ai fini della domanda cautelare non si pone il problema dei controinteressati (individuati sin da subito a soli fini prudenziali) .

Ed infatti, a fronte dei 37 posti a concorso per la classe AB56 –Strumento musicale chitarra in Sicilia (cfr. prospetto ripartizione dei posti, allegato A al Decreto Dipartimentale n. 783 del giorno 8 luglio 2020) i vincitori risultano essere stati soltanto 29 (cfr. graduatoria dei vincitori); conseguentemente, l'accoglimento della (sola) domanda di ammissione con riserva non lede la posizione di alcun vincitore, **risultando evidentemente scoperti ben 8 posti.**

FATTO

Il ricorrente ha preso parte alla selezione straordinaria, per titoli ed esami, indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (pubblicato in G.U. n. 34 del 28.4.2020), modificato con D.D. n. 783 del 8 luglio 2020 (pubblicato in G.U. n. 53 del 10.7.2020).

La normativa disciplinante il concorso, non a caso, è stata denominata “*Salva precari*”, in quanto il fine ultimo è quello di permettere la copertura delle cattedre libere e vacanti, mediante la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, nel rispetto del diritto euro unitario.

I posti messi a bando per la classe di concorso AB56 –Strumento musicale chitarra sono stati 37 (cfr. prospetto ripartizione posti allegato al bando) ma i docenti risultati vincitori soltanto 29 e tra essi non risulta il ricorrente.

Ne deriva che, benché il fabbisogno non sia stato interamente soddisfatto ed il numero dei vincitori sia stato inferiore rispetto ai posti messi a bando, il Grammatico non potrà coprire una delle cattedre ancora disponibili.

La procedura selettiva, modificata rispetto alla previsione iniziale, prevede un'unica prova scritta di cinque quesiti a risposta aperta da svolgere con sistema informatizzato, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e di natura didattico-metodologica in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, nonché un ulteriore quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta, volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, all'esito della quale il candidato è inserito in una graduatoria di merito regionale, predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione della prova scritta.

I componenti delle commissioni valutatrici sono nominati dai vari (e rispettivi) Uffici Scolastici Regionali ai sensi delle disposizioni contenute nel D.D. 510/2020, confermato *in parte qua* dal D.D. 783/2020: deve trattarsi di docenti delle istituzioni scolastiche statali confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio prestato nella specifica classe di concorso.

Ai commissari così nominati è attribuito il compito di valutare i cinque quesiti della prova scritta tutti specificamente attinenti alla classe di concorso di riferimento (Strumento musicale chitarra) ed il quesito d'inglese.

Le griglie sono strutturate secondo tre criteri, articolati in cinque (5) descrittori a cui attribuire il dettaglio dei punteggi da 0 a 5.

I criteri sono:

- padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (da 0 a 5 punti);
- padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (da 0 a 5 punti);
- qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica (da 0 a 5 punti).

Pertanto, a ciascuno dei primi 5 quesiti afferenti alla classe di concorso, è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti; al quesito di inglese, sono assegnati 5 punti.

È prevista, quindi, l'attribuzione di un totale di 80 punti. La prova si intende superata con un minimo di 56/80, corrispondente a 7/10.

In data 8 giugno 2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con avviso n. 13531 ha reso pubblico l'elenco (in ordine alfabetico) dei candidati che hanno totalizzato un punteggio uguale o maggiore di 56/80 punti e che, pertanto, hanno superato la prova scritta.

In tal modo il ricorrente ha appreso di essere stato escluso dal prosieguo della procedura concorsuale.

Al fine di acquisire maggiori informazioni e di avere effettiva contezza di quanto accaduto ha formulato istanza di accesso agli atti, con cui ha chiesto di prendere visione degli elaborati e delle valutazioni della commissione.

Così ha appreso che la valutazione finale non è risultata sufficiente al superamento della prova, avendo egli raggiunto il punteggio di 47,5/75.

Egli, peraltro, ha ricevuto griglie di valutazione incomplete, in cui manca del tutto la parte di valutazione relativa al primo indicatore.

Addirittura questa parte sembrerebbe non essere neppure agli atti, riferisce infatti il Presidente della Commissione Giudicatrice nella nota prot. 18184 del 20 luglio 2021: “... la scheda n. 81, seppur incompleta della prima riga relativa alla descrizione dell’indicatore a causa della conversione del file da excel in pdf, risulta conforme al file excel originale già trasmesso a codesto Ufficio;...”.

La visione degli atti ha permesso al ricorrente di avvedersi anche della presenza nella commissione di valutazione del prof. Giuseppe Dattolo, docente di sassofono (non di chitarra) presso la scuola secondaria di primo grado e, dunque, a prima vista sprovvisto dei requisiti stabiliti dal bando per la nomina a commissario.

Al fine di valutare la sussistenza di eventuali vizi inficianti la procedura (e, pertanto, anche il giudizio di insufficienza espresso sul suo elaborato, che sembrerebbe essere stato valutato da soggetto privo delle competenze richieste dalla legge della procedura) ha inviato una ulteriore richiesta di accesso agli atti, con la quale ha chiesto contezza del rilievo (i contratti attestanti il servizio eventualmente prestato dal docente Giuseppe Dattolo nella classe di concorso AB56 Strumento musicale chitarra o il provvedimento che possa averne motivato la nomina in assenza del requisito) e, pure, gli indirizzi dei potenziali controinteressati (individuati negli ultimi due soggetti collocati in graduatoria), per potere procedere alla notifica del presente rimedio (invero non strettamente necessaria stante la permanenza di posti scoperti).

Il ricorrente al fine di non incorrere in decadenze ha notificato e depositato il ricorso, e solo in data 17 settembre 2021 l’istanza di accesso agli atti è stata esitata.

All’esito dell’udienza camerale tenutasi in data 8 ottobre 2021, il TAR Palermo con ordinanza n. 2856 del 20 ottobre 2021, riscontrato che il ricorso ha ad oggetto non solo l’impugnazione della graduatoria dei vincitori del concorso valevole nell’ambito della Regione Sicilia, ma anche l’impugnazione del D.D. n. 510/20 come modificato dal D.D. n. 783/20 (bando di concorso), ha ritenuto che “non appare conforme ad esigenze di economia processuale e di piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive procedere ad una separazione dei giudizi in ordine alla diversa tipologia di provvedimenti e atti impugnati giacché l’eventuale accoglimento di alcuni dei profili di censura sollevati, in particolare quelli attinenti all’impugnazione del bando, si connotano per l’evidente

idoneità di soddisfare (ove accolti) pienamente e immediatamente la pretesa della ricorrente;”.

Per questa ragione ha “*Ritenuto, dunque, di dichiarare l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio presso il quale la causa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, del c.p.a., nel termine ivi previsto di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza*”.

Tanto premesso, così riassumendo il giudizio come da Ordinanza collegiale n. 2856/2021 TAR Palermo, II Sezione, resa nel ricorso RG. 1565/2021, il 20 ottobre 2021 si ribadisce che i provvedimenti di cui al ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione della più consona misura cautelare, per i medesimi motivi ivi illustrati.

Per questa ragione, si ripropongono le censure già formulate che, per maggiore comodità di lettura e per completezza, vengono riprodotte integralmente.

MOTIVI DI DIRITTO

I

VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.D. 510 DEL 23 APRILE 2020 (NON MODIFICATO DAL D.D. 783 DEL GIORNO 8 LUGLIO 2020) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 2 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 404 DEL D. LGS N. 297 DEL 16 APRILE 1994 – ERRONEA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’

*L’art. 9, comma 1, del D.D. 510 del 23 aprile 2020 (non modificato dal D.D. 783 del giorno 8 luglio 2020) stabilisce che: “I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, **nella specifica classe di concorso**”.*

Il bando ricalca la disposizione contenuta all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 487/94 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle p.a. e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) che, in ossequio al principio costituzionale dell’imparzialità della pubblica amministrazione, prevede che “Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”.

La regola della necessità dell’esperienza e della perizia nelle materie oggetto di concorso, in apparenza

scontata, risponde ad una esigenza evidente: solo così, infatti, il collegio chiamato ad esprimere giudizi può esercitare il potere di valutazione che la legge gli attribuisce, in piena discrezionalità.

La giurisprudenza sul punto non ammette temperamenti e fa scaturire dall'illegittima composizione della commissione conseguenze inficianti l'intera procedura valutativa: sono state molte, nel tempo, le sentenze che hanno affermato il concetto.

Al fine di non tediare il Decidente si citano, di seguito, solo le più significative, quali:

- **Consiglio di Stato , sez. IV , 29/10/2002 , n. 5955** secondo cui “In base agli art. 8 e 28 comma 1 d.lg. n. 29 del 1993 e all'art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi deve avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materia di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei, che non siano componenti dell'organo di direzione politica, né consegue che la qualità di esperto non può ritenersi posseduta anche da chi tale sia in discipline o settori di esperienza attigui o affini.”;

- **T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23/07/2015 , n. 1808** : “L'illegittimità della composizione della Commissione selezionatrice non si risolve in una mera questione formale, inerendo, al contrario, all'essenza stessa della procedura valutativa, laddove non è possibile accertare le competenze dei componenti, a garanzia delle quali il legislatore ha enucleato specifiche figure;

- **Consiglio di Stato , sez. V , 18/06/2015 , n. 3110**: “Il principio d'imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., comporta che nei pubblici concorsi le **commissioni esaminatrici** devono essere formate da esperti dotati di specifiche **competenze** tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.”;

- **T.A.R. Puglia, Bari, sez. II , 01/03/2013 , n. 290**: “Deve essere annullata l'intera procedura concorsuale ove nella commissione giudicatrice siano mancati componenti esperti nella materia oggetto di esame.”.

D'altronde non si comprende come potrebbe essere considerato legittimo il giudizio fornito da un commissario non esperto della materia oggetto del concorso e su cui, nel caso specifico, verteva la prova scritta.

Il giudizio della Commissione è, infatti, teso a verificare e a misurare il livello di conoscenza posseduto dai singoli candidati e costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche **competenze** solo da esso possedute, possono essere sindacate dal giudice solo entro i rigorosi limiti noti (irragionevolezza e non certo merito).

Nel caso di specie il giudizio di insufficienza delle prove scritte del candidato Grammatico è stato reso da una Commissione evidentemente priva delle competenze tecnico scientifiche per farlo.

Come accennato nella parte in fatto, il giudizio della commissione avrebbe dovuto articolarsi con l'attribuzione di punteggio per tre distinti indicatori:

- **Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento** (da 0 a 5 punti);

- **Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto**

d'insegnamento (da 0 a 5 punti);

- Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica (da 0 a 5 punti).

La valutazione è strettamente legata alle conoscenze disciplinari e didattico-metodologiche relative all'insegnamento della chitarra nella scuola secondaria di I grado ed è stata fornita da un docente di sassofono (strumento con caratteristiche del tutto diverse) .

Anche l'ultimo dei tre indicatori, che apparentemente potrebbe apparire l'unico, tra i tre, non inficiato da vizi perché riguardante la mera forma, in realtà lo è pure, in quanto parte della valutazione di esso riguarda la terminologia di settore, che un insegnante di sassofono può non conoscere appieno.

La valutazione effettuata è, dunque, da considerarsi illegittima, con effetto sulla procedura concorsuale

II

VIOLAZIONE DEL C.D. PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Come emerge dalla documentazione che si produce, la prova del ricorrente è stata valutata con il voto numerico ottenuto attraverso la compilazione di una griglia contenente un punteggio attribuito ad ogni quesito per ciascun indicatore.

Questa difesa conosce la giurisprudenza in materia di sufficienza del voto numerico quale elemento fondante della motivazione. Tuttavia, tale filone giurisprudenziale, per lo più formatosi in occasione degli esami di accesso all'abilitazione forense, non afferma che il principio del voto numerico sia assoluto e, piuttosto, che detto principio deve tenere conto di altri elementi che possano permettere al candidato di ricostruire il percorso logico- motivazionale effettuato dalla commissione per esprimere il giudizio.

A titolo esemplificativo: indicazione degli errori che hanno determinato l'abbassamento del punteggio e/o specificità dei criteri di attribuzione del voto.

L'assenza di ogni indicazione sugli elaborati non consente al candidato di comprendere gli errori commessi, né la gravità degli stessi, né l'incidenza di questi sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l'elaborato è stato giudicato insufficiente. Nel caso in esame è impossibile ricostruire il ragionamento seguito dalla commissione, e pertanto la "motivazione" del giudizio negativo espresso sulla prova del ricorrente si rivela insufficiente.

Ora, poiché il problema della copertura del fabbisogno non si è posto solo per la classe di concorso in oggetto ed in relazione alla sola Regione Sicilia, ne deriva che: o quasi tutti i docenti non sono preparati al concorso oppure c'è un problema di motivazione che contrasta con lo spirito della legge.

D'altro canto è evidente che le stesse griglie di valutazione sono del tutto generiche e vaghe.

In particolare, nelle griglie il primo indicatore recita "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento", il secondo "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento": insomma, sono

genericamente indicati sia i parametri relativi alla preparazione disciplinare che quelli relativi alla preparazione didattica.

Come si può evincere dalle griglie allegate, le voci riportate sono meramente ripetitive e del tutto inadeguate a motivare un giudizio, soprattutto se espresso in voto numerico.

Da ciò l'interesse alla ripetizione della prova, oppure, trattandosi di lesione di interesse legittimo di natura pretensiva, l'ottenimento del bene della vita, cioè l'accesso all'ambita graduatoria.

III

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGRETEZZA ED ANONIMATO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI

È principio noto che in tutti i concorsi pubblici deve essere garantito l'anonimato degli elaborati.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 27/2013, ha stabilito che “nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”.

Nella fattispecie, premesso che l'intera procedura è stata computerizzata, non risultano affatto specificati i criteri adottati a salvaguardia dell'anonimato degli elaborati.

Gli elaborati riportano in maniera evidente, nell'intestazione, il codice fiscale, il cognome e nome, il codice personale anonimo e il codice scheda di valutazione di ogni candidato e, inoltre, in ogni pagina, in alto a destra, il codice fiscale del singolo candidato.

Pertanto, al termine della prova scritta computerizzata l'elaborato è stato prelevato da un tecnico di laboratorio con una semplice chiavetta usb, con procedura che non offre alcuna garanzia di segretezza e di anonimato.

Sembra opportuno aggiungere che, allo stato, non risulta al ricorrente l'esistenza di un verbale di scioglimento dell'anonimato.

L'atteggiamento dell'Amministrazione nel concorso in esame non permette, pertanto, di ritenere complessivamente soddisfatte le esigenze di tutela del principio dell'anonimato, e, dunque, tutelato il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, con conseguente lesione e annullabilità degli atti impugnati.

IV

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE - 13VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D. LGS. N. 165/01 – ART. 13 L. N. 82/20015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2, LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ.

Il Ministero resistente ha previsto l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione

della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui "A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere".

L'art. 13 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che "1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

La stessa legge che autorizza l'avvio di una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, la l. 41/20 (che converte in legge il d.l. 22/2020) ha previsto all'art. 2 rubricato "Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021", una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: "Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.

L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159".

Tra le altre modifiche è stato prospettato lo svolgimento di una prova di informatica che il D.D. 783 del 10 luglio 2020, di modifica del D.D. 510/2020, non ha rispettato.

L'omessa previsione di una prova finalizzata all'accertamento delle conoscenze informatiche ha cagionato pregiudizio al ricorrente, privato della possibilità di totalizzare un punteggio maggiore.

* * *

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA FISSATO LA SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10, CON GLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.

Il bando di concorso della procedura e, in particolare, l'art. 13 del D.D. 510/2020, come modificato dal D.D. 783/2020, è adottato sulla base della disposizioni di cui alla legge n. 159/2019 che, all'art. 1, comma 10, stabilisce che "Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il

punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016”.

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria in materia di stabilizzazione del personale docente precario.

Una tanto alta soglia per il superamento della prova è, infatti, del tutto sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla procedura in esame, finalizzata al superamento del c.d. precariato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2016, pronunciandosi con riferimento ai lavoratori del comparto scuola ed al cosiddetto “precariato storico” ha affermato: “18.1.– Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto».

Esso è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).

In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.

La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e 16che comporta un’attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.).”

La norma di cui alla l. n. 159/19 non ha previsto una selezione “blanda” per l’immissione in ruolo di tutti i docenti precari aspiranti al ruolo, e, piuttosto, un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con i sistemi che la Corte Costituzionale ha proposto al legislatore.

La legge n. 159/19 ha, dunque, operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

In tal modo non può dirsi garantita l’effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l’immissione in ruolo dei docenti precari.

La fissazione di un punteggio minimo tanto alto per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l’obiettivo della procedura, che in questo modo non presenta alcuna differenza rispetto alla procedura ordinaria, per la quale è richiesto il requisito dell’abilitazione ed è previsto un punteggio minimo di 28/40 per il superamento della prova scritta.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito anche la disamina della rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

Pare opportuno reiterare la

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

già proposta in seno al ricorso introduttivo al TAR Palermo, ma non esaminata.

“L'accoglimento integrale del presente ricorso e/o di alcuni dei motivi prospettati potrebbe comportare l'annullamento delle prove già svolte ed il rifacimento delle stesse.

Sebbene non in sede cautelare (dove, stante l'abbondanza di posti non assegnati, la decisione favorevole potrebbe consistere nell'immissione con riserva in graduatoria senza pregiudizio per alcuno), ciò comporterebbe un pregiudizio per tutti i vincitori.

In tale caso potrebbe ritenersi opportuna la notifica per pubblici proclami.

La tradizionale notifica, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente; essa, inoltre, non prevede la pubblicazione integrale del ricorso introduttivo, così generando difficoltà di comprensione, soprattutto in non addetti ai lavori.

Diversamente, la pubblicazione del testo del ricorso sul sito web dell'Amministrazione che ha bandito il concorso è maggiormente comprensibile, soprattutto perché gli aspiranti all'assunzione accedono al sito con elevata frequenza.

Poichè il Giudice, in applicazione anche dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo purché “le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta (siano, ndr) ... tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)” si chiede che l'eventuale notifica per pubblici proclami venga disposta mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito web dell'Amministrazione, con indicazione delle modalità per la consultazione del fascicolo informatico sul portale web apposito (www.giustizia-amministrativa.it).

Tale modalità, infatti, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità del ricorso e del giudizio e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel procedimento.

SUL DANNO:

Il *fumus boni iuris* legittimante l'accoglimento della domanda cautelare nelle forme dell'ammissione con riserva del ricorrente è stato esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è talmente evidente da consentire che non ci si attardi nella sua descrizione ed oggi è ancora più urgente alla luce del lungo tempo trascorso: il ricorrente è un "precario storico" ed ha coltivato il sogno di superare insicurezze ed instabilità che cominciano ad essere incompatibili con l'età anagrafica.

La mancata inclusione nella graduatoria in questione fa venir meno la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, con grave danno economico e professionale e possibilità che gli otto posti rimasti vuoti vengano assegnati diversamente nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

L'assenza di effettivi controinteressati (il fabbisogno era di 37 unità, i vincitori solo 29, sono dunque rimasti vacanti otto posti) fa sì che il danno che il ricorrente subisce non debba essere comparato con quello di alcuno, il che deve far propendere per l'accoglimento della domanda cautelare nella forma dell'ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria di merito oggi impugnata.

Tutto ciò premesso, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- **in via preliminare**, accogliere la domanda di adozione di provvedimento cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati nelle forme dell'ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso AB56 – Strumento musicale I grado chitarra ovvero, previa rinnovazione della procedura di valutazione degli elaborati del ricorrente, ammettere con riserva lo stesso nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso AB56 –Strumento musicale I grado chitarra come rettificata per effetto dell'intervenuta rivalutazione;
- **nel merito**, disposta, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (con la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione come sopra descritta), annullare i provvedimenti impugnati e/o, ritenuta rilevante la questione di legittimità costituzionale così come prospettata, rimettere preliminarmente gli atti alla Corte Costituzionale.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che il contributo unificato non è dovuto.

Palermo, 19 novembre 2021

Avv. Maria Beatrice Miceli

avv. Mariagrazia Liotta